





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato DE LUCA Gaetano, ID FSI 186311

Con segnalazione del 01.05.2022 veniva riferito dall'Arbitro principale del "CAMPIONATO PROVINCIALE DI FROSINONE 2022 – ARPINO (FR)" che "Prima dell'inizio del quarto e penultimo turno, in data 01/05/2022 alle ore 10:00, a seguito dei saluti del Presidente del Comitato Regionale, sono state effettuate in sala di gioco delle riprese foto e video per una tv locale, di cui era già stata data notizia ai partecipanti fin dal primo turno. Il giocatore De Luca Gaetano ha espresso in modo veemente la volontà di non voler essere ripreso e gli è stato comunicato che non sarebbe stato incluso in alcuna ripresa, ma ha continuato a protestare con tono di voce alto per diversi minuti, disturbando gli altri giocatori durante l'inizio del turno di gioco. È stato verbalmente ammonito e invitato a tenere un comportato consono e rispettoso del gioco degli scacchi.

Dopo la prima mossa del suo avversario, il giocatore suddetto lasciava trascorrere diversi minuti sul suo orologio senza effettuare la sua prima mossa. Trascorsi all'incirca 15 minuti, il De Luca si alzava dal tavolo di gioco e si allontanava dall'area della competizione senza aver effettuato una mossa e senza chiedere autorizzazione all'arbitro. Avvisato dall'arbitro stesso di dover prima effettuare la sua mossa e poi, eventualmente con l'autorizzazione dell'arbitro, avere la possibilità di uscire nelle immediate vicinanze della sede di gioco per raggiungere il punto ristoro preventivamente autorizzato (bar con ingresso confinante con la sede di gioco), il giocatore è ritornato indietro e ha effettuato una mossa e premuto il suo orologio. Si è poi immediatamente alzato, ha preso i suoi effetti personali, giacca e borsa, e si è allontanato dall'area della competizione senza autorizzazione.

Preso atto dell'allontanamento non autorizzato del giocatore, l'arbitro assegnava la vittoria all'avversario.

Tornato dopo oltre un'ora in sala di gioco, all'incirca alle 11:30, il giocatore pretendeva di continuare la sua partita. Informato della sconfitta a causa del suo allontanamento dall'area della competizione, De Luca protestava contro la decisione arbitrale, affermando di non aver mai avuto informazione di non potersi allontanare, accusando l'arbitro di inventare regole sul momento e offendendone la persona insinuando di aver ricevuto pagamenti in cambio della sua sconfitta.

L'arbitro illustrava il regolamento del gioco, dandone anche visione al giocatore, mentre lo stesso continuava a urlare per le scale di aver ricevuto un'ingiustizia. Tutto ciò avveniva alla presenza del Presidente del Comitato Regionale, dell'organizzatore del torneo e di altri giocatori.

L'arbitro procedeva a ricordare al giocatore che la prima regola fondamentale per tutti gli appartenenti alla federazione scacchistica è di non portare discredito al gioco degli scacchi, cosa che non stava avvenendo nella circostanza.

Alla richiesta diretta dell'arbitro sulla volontà di continuare il torneo, il giocatore rispondeva che tale questione non doveva interessare all'arbitro. Informato quindi sia dell'eventualità di potersi ritirare dal torneo in modo giustificato, sia delle conseguenze di una eventuale sconfitta a forfeit se non si fosse presentato all'ultimo turno, il De Luca affermava di voler essere abbinato per il successivo ultimo turno.







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Iniziato il quinto e ultimo turno alle ore 15:30, De Luca non si presentava alla scacchiera entro il termine utile stabilito dal bando del torneo (tolleranza 60 minuti): perdeva pertanto la partita a forfeit".

Il tesserato non ha fatto pervenire memorie difensive.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI". L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva". L'articolo 8.7 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: "Alla conclusione della partita entrambi i giocatori dovranno firmare entrambi i formulari, indicando l'esito della partita. Questo risultato resterà valido anche se è errato, salvo qualora l'arbitro decida diversamente". L'articolo 11.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: "I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi". L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo". L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi". L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: "Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso, a discrezione dell'Arbitro principale, si potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfeit l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente".

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: "Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente.

Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia".

Il tesserato non si è limitato a contestare vivacemente una legittima decisione degli arbitri, ma li ha anche insultati, insinuando che questi potessero avere ricevuto somme di denaro in cambio della sua sconfitta.

Inoltre non si è presentato per l'ultimo turno di gioco, senza dare comunicazione alcuna.

Vista la gravità del caso e il fatto che sono state poste in essere plurime violazioni aventi rilevanza disciplinare, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina si dispone la sanzione della **sospensione per gg. 30** nei confronti del tesserato DE LUCA Gaetano.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 17.06.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)